

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE DEL 6 LUGLIO 2011 N. 13

INCARICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ATO 5 - PROVINCIA DI FROSINONE

INDICE

1. OGGETTO E FINALITÀ DELL'INCARICO	2
2. LIMITI DELL'INCARICO – ASSUMPTIONS E DISCLAIMER.....	3
3. FONTI NORMATIVE E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO.....	4
3.1 Fonti normative.....	4
3.1.1 Modifiche all'art. 154 (tariffa del servizio idrico integrato) del decreto legislativo 152/2006	8
3.2 Regolamenti – (convenzione di gestione - disciplinare tecnico).....	9
3.2.1 Revisione ordinaria della tariffa.....	11
3.2.2 Revisione straordinaria della tariffa	13
4. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DAL 2006 AL 2010.....	14
5. REVISIONE DEL PIANO D'AMBITO 2011-2013 E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER L'ESERCIZIO 2011	17
6. CRITICITÀ INERENTI IL LAVORO SVOLTO E I SUOI SVILUPPI. 21 ELENCO DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DA A.A.T.O. 5.....	27
ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA	28

1. OGGETTO E FINALITÀ DELL'INCARICO

Con determinazione presidenziale n. 13 del 06/07/2011 (All. 1) l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Lazio Meridionale Frosinone (in seguito, per brevità, "A.A.T.O. 5"), ha conferito agli Scriventi prof. dott. Bruno Marsigalia, Rag. Antonio Domenico Italiano e Dott. Emiliano Papitto (in seguito indicati per brevità "gli Scriventi") l'incarico di *"proporre all'A.A.T.O. 5 la determinazione tariffaria del S.I.I., valutata e calcolata secondo i criteri indicati dal TAR Lazio, sezione di Latina, con sentenza n. 529/2011,....."* (All. 2).

Con la sentenza 529/2011, nell'accogliere il ricorso promosso da ACEA Ato 5 S.p.A., il TAR ha riconosciuto l'obbligo di A.A.T.O. 5 di provvedere a:

- determinare la tariffa del S.I.I. relativo agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009;
- determinare la tariffa definitiva del 2010;
- procedere alla revisione triennale del Piano d'Ambito per il triennio 2011 - 2013;
- determinare la tariffa per l'anno 2011.

Nella richiamata sentenza viene rappresentato che, nel condurre il procedimento di determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato (di seguito S.I.I.) l'A.A.T.O. 5, si debba tenere conto di quanto affermato nella sentenza n.357/2011 (All. 3) emanata dalla medesima sezione del TAR Lazio.

In particolare viene stabilito che, per la determinazione della tariffa nell'ambito del cosiddetto servizio idrico integrato, deve applicarsi *"il sistema previsto dal D.M. 1 agosto 1996 (cd. metodo normalizzato), il quale costituisce un'applicazione del meccanismo del price cap (limite di prezzo), cioè del sistema tariffario basato sulla fissazione di un limite oltre il quale la tariffa non può aumentare; l'effetto del sistema è quello di responsabilizzare il Gestore che, dato il limite di prezzo, potrà massimizzare il suo profitto solo attraverso il controllo e la*

riduzione dei suoi costi. Il citato decreto prevede quindi un meccanismo di determinazione della tariffa iniziale (art. 4), che avviene sulla base delle previsioni di un piano finanziario, stabilendo al successivo articolo 5 il limite (cd. limite di prezzo k) entro il quale essa può essere annualmente aumentata (distinguendo tra il primo anno di applicazione del sistema e gli anni successivi). L'articolo 8 prevede che la tariffa sia soggetta a una revisione (ordinaria) su base triennale ma aggiunge che "l'Ambito, ferma restando la verifica triennale nell'applicazione della tariffa, può in qualsiasi momento intervenire nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e gestionale in ordine a: a) raggiungimento dei livelli di servizio previsti dal piano anche a seguito dei relativi investimenti, valutando le variazioni al limite di prezzo "K" o le penalizzazioni e i rimborsi, secondo quanto previsto nella convenzione di gestione, specialmente in merito alle componenti "ammortamento" e "ritorno del capitale" sulla tariffa; b) corrispondenza tra l'incasso derivante dall'applicazione della struttura tariffaria e l'incasso previsto per effetto della tariffa media stabilita nella convenzione di gestione, al fine di apportare le conseguenti variazioni; c) rispondenza dei costi operativi alle variazioni strutturali della produzione e della distribuzione e delle conseguenti variazioni delle riduzioni di cui all'art. 6". E' dunque prevista anche una revisione straordinaria della tariffa ma anch'essa deve rispettare il limite di prezzo k che non a caso viene espressamente richiamato dalla lettera a) della disposizione citata".

2. LIMITI DELL'INCARICO – ASSUMPTIONS E DISCLAIMER

Il presente incarico è stato eseguito esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalla A.A.T.O. 5 elencata in calce al presente elaborato.

Gli Scriventi hanno assunto la documentazione e le informazioni trasmesse come vere, senza svolgere - in quanto estranea al mandato conferito - alcuna ulteriore attività d'indagine in ordine alla loro veridicità, attendibilità, completezza e correttezza.

Gli Scriventi, dunque, non assumono responsabilità alcuna in ordine alla veridicità, autenticità, origine, validità, correttezza, accuratezza e completezza della documentazione e delle informazioni ricevute, nonché delle affermazioni, stime e ipotesi contenute nei documenti consegnati ed in base ai quali è stato redatto il presente documento.

Il presente report è stato redatto ad esclusivo beneficio ed uso informativo dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Lazio Meridionale Frosinone in qualità di Committente dell'incarico e, pertanto, è a tale soggetto strettamente riservato. Esso non può essere fotocopiato, né nella sua completezza né in parte, od utilizzato per un uso diverso da quello sopra specificato, né può, infine, essere consegnato ad alcuna persona fisica o giuridica, senza preventivo consenso scritto degli Scriventi.

La presente relazione viene redatta a prescindere dal suddetto contenzioso e gli Scriventi hanno esaminato solo le sentenze citate senza avere conoscenza del carteggio processuale, ne consegue che non viene presa alcuna posizione in relazione alle vicende processuali *de quibus*.

3. FONTI NORMATIVE E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

Gli Scriventi ritengono utile esporre brevemente il quadro normativo di riferimento.

3.1 Fonti normative

La tariffa del S.I.I. è disciplinata, nei suoi aspetti generali, all'art. 154 del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia Ambientale). Il legislatore definisce la tariffa come: "*il corrispettivo del servizio idrico integrato*" e prevede che per la specificazione del metodo tariffario "*il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Autorità di Vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, [...]*"

definisca con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua".

Il D.M. 1/08/96 disciplina il "Metodo Normalizzato per la definizione delle componenti di costo e determinazione della tariffa di riferimento" (All. 4) (di seguito METODO). Il D.M., emanato in attuazione dell'art.13 dell'allora vigente legge Galli (L.36/94), risulta ancora oggi la norma di riferimento per la determinazione della tariffa reale media del S.I.I..

L'art. 1 (Tariffa di riferimento) dell'allegato tecnico del predetto Decreto dispone che la tariffa reale media è *"stabilita dall'Ambito in relazione al modello organizzativo della gestione, alla quantità e alla qualità della risorsa idrica e dal livello di qualità del servizio. La stessa è altresì fissata in funzione del piano finanziario di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 36/94, tenuto conto dei costi reali, delle economie conseguenti al miglioramento di efficienza e al superamento della frammentazione delle attuali gestioni."*

La tariffa rappresenta, pertanto, il corrispettivo del S.I.I. e tiene conto: (i) della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, (ii) delle opere e degli adeguamenti necessari, (iii) dell'entità dei costi di gestione delle opere, (iv) dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia. Il tutto in modo che sia assicurata al Gestore la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Attraverso il cosiddetto *"metodo normalizzato"* vengono, per un verso, definite le componenti di costo e, per altro verso, viene determinata la tariffa di riferimento, quest'ultima articolata per fasce di utenza e territoriali. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare, nel tempo, gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del citato decreto. Per le successive determinazioni della tariffa si deve tener conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

L'art. 1 dell'allegato tecnico del su citato decreto dispone che la tariffa di riferimento sia determinata secondo l'algoritmo seguente:

$$T_n = (C + A + R)^{n-1} \cdot (1 + \Pi + K)$$

dove:

T_n - è la tariffa all'anno corrente;

C - è la componente dei costi operativi;

A - è la componente dei costi di ammortamento;

R - è la componente per la remunerazione del capitale investito;

Π - è il tasso di inflazione programmato per l'anno corrente;

K - è il limite di prezzo.

Con riguardo alla composizione dei costi operativi (C) si fa riferimento alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 127/91 (schema di bilancio) secondo le seguenti categorie:

- B6 - costi per materie prime di consumo e merci (al netto dei resi, abbuoni e sconti);
- B7 - costi per servizi;
- B8 - costi per godimento di beni di terzi;
- B9 - costo del personale;
- B11 - variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- B12 - accantonamenti per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;
- B13 - altri accantonamenti;
- B14 - oneri diversi di gestione.

Con riferimento alla composizione dei costi di ammortamento (A),

facendo ancora leva sul D.Lgs. 127/91, vanno ricomprese le seguenti categorie:

- B10a – ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
- B10b – ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
- B10c – altre svalutazioni delle immobilizzazioni.

Per quanto concerne la variabile remunerazione del capitale investito (R) essa è determinata ai sensi dell'art. 5 del metodo tariffario secondo l'algoritmo che segue:

$$R = ((V0 + V1)/2) \times t$$

dove

R - è la componente per la remunerazione del capitale investito;

V0 - è il valore del capitale investito al tempo 0;

V1 - è il valore del capitale investito al tempo 1;

t - è il tasso di remunerazione fisso determinato pari al 7%.

È utile rilevare che il quadro normativo di riferimento utile per la determinazione della Tariffa è ispirato, da un lato, al principio della remuneratività della gestione, dell'integrale recupero dei costi di investimento e dei costi di esercizio sostenuti dal Gestore e, dall'altro, alla tutela dell'utenza mediante l'applicazione di un prezzo limite oltre il quale la tariffa non può andare (*limite di prezzo K*), in modo da non far gravare su di essa i maggiori costi sostenuti dal Gestore rispetto a quelli stimati.

Secondo il METODO, i costi che le Autorità di Ambito (A.A.T.O.) devono inserire nel calcolo della tariffa reale media, e che, quindi, devono essere coperti dai ricavi del S.I.I., sono i costi operativi, gli ammortamenti e la remunerazione del capitale investito.

Rispetto a tali componenti, la tariffa può variare, di anno in anno, in risposta al tasso d'inflazione programmato per l'anno ed al fattore K; la tariffa reale media può, pertanto, essere incrementata

annualmente dell'indice percentuale del limite di prezzo "K" che l'Ambito delibera. L'incremento deve, comunque, essere effettuato entro il limite massimo del 5%, così come previsto dall'art. 5 del citato D.M. (limite fissato per tariffe superiori ad € 0,90/mc).

L'art. 6 del METODO prevede, inoltre, che si conseguano incrementi di efficienza tali da ridurre i costi operativi a vantaggio degli investimenti. Per tali ragioni l'A.A.T.O., delibera un coefficiente di miglioramento da applicare alla componente tariffaria relativa ai "costi operativi".

L'art. 8 del METODO prevede, infine, che, nella convenzione per la concessione della gestione, debbano essere stabilite le modalità per la revisione triennale della tariffa (così detta "*revisione ordinaria*") e, in caso si verificano significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e gestionale, le modalità per la "*revisione straordinaria*". Attraverso quest'ultima è possibile porre in essere gli opportuni correttivi alla tariffa. Tuttavia, anche in questo caso, a garanzia dell'utenza, gli aumenti tariffari non possono superare il limite di prezzo k del quale si è detto in precedenza.

3.1.1 Modifiche all'art. 154 (tariffa del servizio idrico integrato) del decreto legislativo 152/2006

Come noto, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 18/07/2011 (All.5), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20/07/2011, è stato abrogato, a seguito di referendum popolare, il comma 1 dell'articolo 154 del Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" limitatamente alla parte in cui dispone che la tariffa del servizio idrico è determinata tenendo conto "*dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito*".

Risulta quindi evidente che, a decorrere dal 21 luglio 2011, la tariffa dell'acqua non potrà più tenere conto della "adeguata

remunerazione del capitale investito" (DM 1/8/1996 - punto 3.3 - Metodo Normalizzato). Per altro verso, va evidenziata la necessità di rispettare il principio normativo secondo il quale la tariffa deve essere determinata in modo da assicurare al Gestore la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

L'impatto della norma abrogata non è al momento ipotizzabile in quanto non risulta agli Scriventi che le Autorità d'Ambito abbiano adottato specifiche deliberazioni e/o iniziative in attuazione degli esiti del referendum. Si dovrà attendere l'introduzione di un provvedimento legislativo che faccia fronte all'attuale *vacuum lege*, che si è creata con l'abrogazione della norma di legge rilevante ai fini della tariffazione. Ad oggi non risulta emanata alcuna pronuncia al riguardo né da parte del Governo, né della Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche (CO.N.V.I.R.I.).

3.2 Regolamenti - (convenzione di gestione - disciplinare tecnico)

Presupposto per la determinazione del sistema tariffario da parte dell'Ambito è la determinazione del Piano d'Ambito, (art. 149 D.Lgs. 152/2006), "costituito dai seguenti atti:

- a) ricognizione delle infrastrutture;
- b) programma degli interventi;
- c) modello gestionale ed organizzativo;
- d) piano economico finanziario.

Il piano economico finanziario,..... integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati".

La tariffa reale media deve essere determinata dall'Ambito

coerentemente con il piano finanziario e di gestione, entro gli aumenti consentiti dal tasso di inflazione programmata e dal limite di prezzo (K).

Il necessario rispetto dell'equilibrio economico e finanziario, nel caso in cui si prospettassero aumenti di tariffa oltre il limite di prezzo (K), dovuti essenzialmente all'aumento dei costi operativi, viene raggiunto mediante la rimodulazione degli investimenti. Al fine di ricondurre il K entro i limiti consentiti e di garantire la remuneratività del servizio al Gestore, è consentito diminuire gli investimenti, salvo incrementarli nel successivo periodo regolatorio.

In data 27/06/2003 la AATO 5 e la Acea Ato 5 Frosinone S.p.A., hanno sottoscritto, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, la Convenzione di Gestione (All. 6) per l'affidamento del S.I.I. nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Lazio Meridionale Frosinone.

La Convenzione ed i relativi allegati costituiscono formale contratto di affidamento della gestione del S.I.I. ad ogni effetto e conseguenza di legge.

Le modalità tecniche di esecuzione del servizio sono contenute nel Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di Gestione (All. 7), che unitamente agli altri documenti contrattuali, regola i rapporti tra le parti.

Il programma degli interventi necessari all'adeguamento del sistema idrico, accompagnato dal relativo piano finanziario, nonché dal connesso modello gestionale e organizzativo e dalle modalità di determinazione ed applicazione della tariffa, è dettagliato nell'offerta economica (All. 8) (di seguito PIANO), anch'essa allegata alla Convenzione di Gestione, presentata dal Gestore in sede di gara ed approvata dall'Autorità d'Ambito.

L'art. 12 della Convenzione di Gestione prevede:

- al punto 2 che il Piano Tariffario è stato determinato

dall'A.A.T.O., secondo le disposizioni dell'art. 13 della L.36/94 e del Metodo normalizzato (D.M. agosto 1996), coerentemente alle indicazioni contenute nel PIANO, come meglio rappresentato nell'art. 12 del Disciplinare Tecnico;

- al punto 3 che, in sede di applicazione annuale, la Tariffa Reale Media (di seguito TRM) dovrà essere adeguata al tasso di inflazione totale derivante dai tassi di inflazione annua programmata, relativi a tutti gli anni intercorsi dall'affidamento della gestione;
- al punto 5 che il coefficiente di miglioramento previsto dall'art 6 del METODO è pari all'1% per il primo anno, mentre per gli esercizi successivi saranno applicati i miglioramenti di efficienza previsti nel PIANO;
- al punto 6 che le tariffe, su determinazione dell'A.A.T.O., possono variare, così come previsto dall'art. 8 del METODO, a seguito di verifiche triennali (*revisione ordinaria*) o a seguito di scostamenti significativi rispetto al PIANO (*revisione straordinaria*).

3.2.1 Revisione ordinaria della tariffa

In attuazione del punto 8, del comma 1, art. 8 del DM 1/8/1996, l'art. 12.3 del Disciplinare Tecnico "Modalità di aggiornamento della tariffa" prevede che *"ogni primo trimestre successivo a ciascun triennio, sulla scorta dei dati ricavabili dal triennio trascorso e sulla scorta delle valutazioni del Garante, si procede a revisione onde verificare:*

- *i miglioramenti di efficienza cui corrispondono la riduzione dei costi operativi;*
- *lo stato degli investimenti e ammortamenti in confronto a quanto prospettato dal Piano d'Ambito;*
- *l'incasso effettivo dovuto all'applicazione tariffaria in confronto a*

quanto previsto dal piano;

- *la valutazione annua dei parametri di qualità ed efficienza del servizio nonché dello stato degli interventi (parametro MALL);*
- *l'articolazione della tariffa.*

Sulla scorta delle valutazioni elencate, l'Autorità d'ambito determina la tariffa aggiornata per il triennio successivo, tenendo in particolare conto degli ammortamenti e gli investimenti necessari effettivi, anche in considerazione del caso siano questi stati nel triennio precedente in misura diversa a quanto preventivato.

Nella verifica della tariffa del triennio precedente quindi i costi operativi applicati si moltiplicheranno per il parametro MALL corrispondente a ciascun anno di gestione. Le differenze riscontrate tra l'incassato ed il dovuto andranno a decurtazione della tariffa relativa la triennio successivo (il coefficiente non può che essere uguale o inferiore all'unità).

Comunque tutte le differenze pregresse di tariffa dovute all'applicazione del parametro come all'articolazione vanno a conguaglio....."

Il parametro MALL (Metodo Adimensionale Livelli) è così determinato:

$$\text{MALL} = \text{QUAL} \times \text{INTV} \times \text{TAN}$$

dove

QUAL = parametro per la misurazione della qualità del servizio;

INTV = parametro misuratore dello stato di attuazione degli interventi;

TAN = parametro misuratore della qualità globale del S.I.I., determinato dal Garante sulla base degli indicatori trasmessi ad esso dal Gestore.

Lo scarto dall'unità del coefficiente MALL, applicato sulla componente tariffaria "costi operativi", rappresenta la penalità (art. 30.1 Disciplinare Tecnico) cui è assoggettato il Gestore per ogni anno di gestione per carenze di qualità del servizio e di investimenti effettuati.

Il Disciplinare Tecnico prevede, inoltre, nel caso si verificano variazioni (diminuzioni ed aumenti) superiori al 10% del volume idrico erogato rispetto al PIANO, la possibilità di adeguamenti del valore tariffario mediante conguaglio negli esercizi successivi.

Infine, sono previsti conguagli nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra i ricavi garantiti dal PIANO ed i ricavi effettivamente conseguiti dal Gestore. La logica seguita è quella di fissare all'inizio di ogni periodo regolatorio un *cap* sui ricavi ottenibili dalla gestione del servizio idrico, aggiornato di anno in anno, secondo una logica di *price cap*. Alla fine del periodo regolatorio il fatturato del Gestore è confrontato con il tetto sui ricavi; in caso di superamento il Gestore restituirà i maggiori ricavi a vantaggio delle tariffe del periodo successivo, al contrario, se inferiore otterrà il mancato ricavo nelle tariffe degli anni successivi.

3.2.2 Revisione straordinaria della tariffa

Secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art 8 del D.M. 1 agosto 1996, ferma restando la verifica triennale nell'applicazione della tariffa, *"l'Ambito può in qualsiasi momento intervenire, nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e gestionale in ordine a:*

- a) raggiungimento dei livelli di servizio previsti dal piano anche a seguito dei relativi investimenti, valutando le variazioni al limite di prezzo "K" o le penalizzazioni e i rimborsi, secondo quanto previsto nella convenzione di gestione, specialmente in merito alle componenti "ammortamento" e "ritorno del capitale" sulla tariffa;*
- b) corrispondenza tra l'incasso derivante dall'applicazione della struttura tariffaria e l'incasso previsto per effetto della tariffa media stabilita nella convenzione di gestione, al fine di apportare le conseguenti variazioni;*
- c) rispondenza dei costi operativi alle variazioni strutturali della*

produzione e della distribuzione e delle conseguenti variazioni delle riduzioni di cui all'art. 6."

Con tale disposizione viene legittimata la possibilità di porre in essere una revisione straordinaria della tariffa. Quest'ultima dovrà comunque rispettare il limite di prezzo K, che non a caso viene espressamente richiamato dalla lettera a) della disposizione citata.

4. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DAL 2006 AL 2010

Con riferimento alle metodologie da adottare per la determinazione (revisione) della tariffa, gli Scriventi non possono non dare osservanza alla delibera n. 39 del 21.07.2010 del CO.N.VI.R.I., secondo cui *"l'Autorità deve deliberare la TRM per l'annualità di riferimento, in modo da consentire al Gestore di disporre del flusso di cassa necessario per la realizzazione degli investimenti. Di contro, il Gestore deve effettuare, in ragione del monte ricavi garantito dal piano, gli investimenti annuali programmati. Qualora il Gestore non ottemperi agli obblighi di piano, ferma restando l'attivazione dei rimedi previsti dalla legge e dagli strumenti convenzionali di regolazione del rapporto, ivi inclusa, ove ne ricorrano i presupposti, la risolubilità del rapporto, sarà tenuto alla restituzione delle quote di ammortamento e remunerazione indebitamente incassate a fronte di investimenti pianificati ma non realizzati.*

Da quanto sopra consegue che, nelle more della revisione del piano d'ambito, l'AATO è tenuto ad applicare, per ciascun anno di programmazione, la tariffa prevista nel piano d'ambito vigente".

Nel caso di specie, non risulta siano state effettuate revisioni dell'originario Piano d'Ambito con la conseguenza che, la base di calcolo per la determinazione della TRM, non può che essere quella del Piano d'Ambito del Luglio 2001, allegato alla Convenzione di Gestione del 27/06/2003.

Il piano finanziario correlato al Piano d'Ambito, riporta lo

sviluppo tariffario per il periodo 2003-2032; in questo sono evidenziate, per ciascuna annualità, le seguenti componenti di costo: costi operativi, ammortamenti e remunerazione capitale investito.

La TRM deve essere determinata, coerentemente col piano finanziario e di gestione, entro gli aumenti consentiti dal tasso di inflazione programmata (II) e dal limite di prezzo (K).

Peraltro, lo sviluppo tariffario da piano, per il periodo di interesse, risulta già aumentato dalla componente (K) con valori prossimi a quello del limite di prezzo (K) del 5% fissato per tariffe superiori ad € 0,90/mc.

Quindi, al fine di determinare la tariffa per il periodo 2006-2010 gli Scriventi hanno assunto come base di calcolo la tariffa già determinata nel piano d'ambito ed aggiornando tali valori con il relativo tasso d'inflazione programmata cumulato.

Tab.1 Inflazione programmata anni 2003 - 2011

Voci	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
DPEF 2003-2006 (luglio 2002)	1,4	1,3	1,2	1,2	-	-	-	-	-
DPEF 2004-2007 (luglio 2003)	-	1,7	1,5	1,4	1,4	-	-	-	-
DPEF 2005-2008 (luglio 2004)	-	-	1,6	1,5	1,4	1,4	-	-	-
DPEF 2006-2009 (luglio 2005)	-	-	-	1,7	1,7	1,6	1,6	-	-
DPEF 2007-2011 (luglio 2006)	-	-	-	-	2,0	1,7	1,5	1,5	1,5
DPEF 2008-2011 (giugno 2007)	-	-	1,6	1,7	2,0	1,7	1,5	1,5	1,5
DPEF 2009-2013 (giugno 2008)	-	-	-	1,7	2,0	1,7	1,5	1,5	1,5
DPEF 2010-2013 (luglio 2009)	-	-	-	-	-	1,7	0,7	1,5	1,5

(Fonte: DPEF, Ministero dell'Economia e delle Finanze - valori in %)

Nella tabella seguente si riportano i risultati ottenuti:

Tab. 2 Tariffa Reale Media aggiornata

Anno	Limite prezzo K da piano ambito	Π – Inflazione programmata cumulata	Tariffa da piano ambito (€/mc)	TRM aggiornata (€/mc)
2006	4,92%	6,4%	0,93	0,98
2007	4,69%	8,4%	0,97	1,04
2008	5,01%	10,1%	1,02	1,12
2009	3,15%	11,6%	1,05	1,16
2010	3,15%	13,1%	1,08	1,21

Il tasso di inflazione programmata cumulata (Π), è pari alla somma dei singoli tassi di inflazione annua (Tab. 1) dall'anno di affidamento del servizio all'anno di calcolo della tariffa (art.12, punto 3 della Convenzione di Gestione)¹.

Nella tabella 3 si riporta il raffronto tra la TRM da Piano aggiornata e la TRM deliberata (All. 9):

Tab. 3 Raffronto TRM da Piano aggiornata e TRM deliberata

Anno	TRM da Piano aggiornata (€/mc)	TRM deliberata (€/mc)	Differenza (TRM deliberata – TRM aggiornata) (€/mc)
2006	0,98	1,20	0,22
2007	1,04	1,20	0,16

¹ Per l'esercizio 2003 il tasso di inflazione è stato considerato pari allo 0,7%, essendo stata firmata in data 27/06/2003 la convenzione di gestione per l'affidamento del servizio

2008 1° semestre	1,12	1,20	0,08
2008 2° semestre	1,12	0,94	(0,18)
2009 1° semestre	1,16	1,20	0,04
2009 2° semestre	1,16	0,94	(0,22)
2010	1,21	0,94	(0,27)

5. REVISIONE DEL PIANO D'AMBITO 2011-2013 E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER L'ESERCIZIO 2011

Con riferimento alla revisione del Piano d'Ambito la normativa sul punto dispone quanto segue.

Il Piano d'Ambito, a norma dell'art. 149 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 18.1 del Disciplinare Tecnico, è costituito da un piano degli interventi, da un piano finanziario - tariffario e da un modello gestionale - organizzativo.

Il Piano d'Ambito, così delineato, è concordato tra l'A.A.T.O. ed il Gestore aggiudicatario e, con una periodicità di cinque/sei anni, deve essere revisionato relativamente al piano degli investimenti. Tale revisione deve consistere:

- in un'analisi dello stato di realizzazione del piano precedente;
- nell'indicazione degli interventi dei successivi periodi;
- nella prospezione della curva di tariffa, sino alla scadenza del termine di concessione, che deve essere raffrontata con quella relativa al piano degli interventi il quale accompagna il Piano d'Ambito vigente ovvero quello precedentemente revisionato.

Ogni aggiornamento del PIANO avrà ad oggetto un arco

temporale di previsione sino alla scadenza della concessione.

Con riferimento ai tempi è utile sottolineare che un anno prima di quello fissato per la revisione, il Gestore è tenuto a predisporre e presentare:

- uno schema dettagliato dello stato di realizzazione;
- uno schema dettagliato per lo stato di previsione;
- i relativi progetti preliminari.

Tali documenti, consegnati alla S.T.O. dell'A.A.T.O., dovranno poi essere analizzati da questa autorità nel termine di tre mesi con la formulazione di eventuali proposte e/o deduzioni da sottoporre all'attenzione del Gestore.

Successivamente, il Gestore dovrà approntare tutti i documenti progettuali sino ad arrivare allo stato di "progetto definitivo" che dovrà essere inoltrato all'A.A.T.O. entro il termine di mesi tre antecedenti alla data di scadenza prevista per la revisione.

Questo *excursus* normativo consente di constatare, con sufficiente chiarezza e precisione, che il tempo necessario per procedere ad una corretta revisione del piano d'ambito può essere stimato in un tempo pari almeno ad un anno, sempre che i lavori si svolgano su un tavolo concordatario tra Gestore ed A.A.T.O..

In conclusione, allo stato, non è per gli Scriventi possibile effettuare una revisione del Piano d'Ambito tenuto conto soprattutto del breve termine previsto nella sentenza emessa dal TAR del Lazio n. 529/2011, la quale prevede che l'A.A.T.O. deve concludere il procedimento entro la perentoria data del prossimo 18 ottobre 2011.

Gli Scriventi, constatata l'impossibilità di provvedere alla revisione del Piano d'Ambito 2011-2013 ed in considerazione della recente modifica legislativa (referendum popolare citato in altro paragrafo), ritengono di poter determinare la tariffa per l'anno 2011 come di seguito rappresentato in tabella:

Tab. 4 Determinazione tariffa 2011

Periodo	Limite prezzo K da piano ambito	II – Inflazione programmata cumulata	Tariffa da piano ambito (€/mc)	TRM aggiornata (€/mc)
Dal 01/01/2011 al 20/07/2011	2,81%	13,9%	1,11	1,26
Dal 21/07/2011 al 31/12/2011	2,81%	13,9%	1,11	1,01

La tariffa di €/mc 1,26 per il periodo dal 01/01/2011 al 20/07/2011 è determinata aggiornando il valore da piano d'ambito originario, ed ancora vigente, con l'inflazione programmata cumulata.

La tariffa di €/mc 1,01 per il periodo dal 21/07/2011 al 31/12/2011 è determinata tenendo conto della considerazione di cui appresso: l'abrogazione di cui al referendum sopra citato ha eliminato la componente tariffaria della remunerazione del capitale investito (stabilita per effetto di rinvio dal D.M. 1 agosto 1996), dacché la tariffa è stata depurata di tale componente.

Va notato che è stata da più parti sollevata la problematica relativa agli effetti derivanti dall'abrogazione della norma in commento ai rapporti convenzionali consolidati e le conseguenti implicazioni giuridico-legali, senza però giungere a soluzioni definitive che solo l'emanazione di una nuova legge può dare.

Allo stato, la diversificazione dei due periodi temporali appare

coerente con l'intervenuto mutamento del quadro normativo e con il fatto che, anche per il 2011, il TAR richiedeva la determinazione della tariffa. Riteniamo che risulterebbe, per effetto dell'intervenuta abrogazione, l'applicazione del D.M. 1 agosto 1996, nel testo vigente ante referendum, non più praticabile per la parte di esso che riguarda la remunerazione del capitale investito nella misura fissa del 7%.

Stante la carenza di una normativa sostitutiva, volta a colmare il vuoto determinato dall'abrogazione, riteniamo opportuno, sussistendone la praticabilità, sottoporre alla verifica del CO.N.VI.R.I. la predetta determinazione.

Peraltro, si tratta di una richiesta che, a nostro avviso, risulterebbe opportuna considerato che lo stesso CO.N.VI.R.I., già in occasione della relazione annuale al Parlamento per l'anno 2009 sullo stato del servizio idrico, al fine di un aggiornamento del "Metodo Tariffario normalizzato"² individuava una serie di possibili proposte correttive tra cui *"l'adozione di tassi di remunerazione del capitale investito di tipo flessibile, che tengano conto degli andamenti dei mercati finanziari e delle strutture del piano e della gestione"*.

Infine, per completezza di informazione, gli scriventi pongono l'attenzione su quanto previsto dall'art. 149, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce testualmente che *"il piano economico*

² Relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici - Anno 2009.

5.2.1 Elementi considerati ai fini della revisione del Metodo Tariffario Normalizzato.

I principali elementi della revisione in corso riguardano:

- eliminazione di ogni incertezza sui costi di gestione e di ammortamento ammissibili, nella giusta considerazione degli oneri finanziari e della remunerazione del capitale investito nonché delle modalità di recupero dell'inflazione;
- chiara suddivisione tra attività regolate e non regolate;
- introduzione di criteri e meccanismi di incentivazione del miglioramento di efficienza, con equa remunerazione del merito di chi lo produce e salvaguardia del vantaggio dell'utenza;
- adozione di tassi di remunerazione del capitale investito di tipo flessibile, che tengano conto degli andamenti dei mercati finanziari e delle strutture del piano e della gestione;
- ammissibilità di deroghe al limite d'aumento tariffario K in presenza di rilevanti fattori esogeni che le giustificano;
- regolamentazione delle modalità delle revisioni periodiche dei piani e dei conseguenti provvedimenti tariffari, con previsione di interventi sostitutivi in caso di inadempienze che producano effetti sull'equilibrio economico-finanziario della gestione.

finanziario prevede con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento ... Il piano (economico finanziario) dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario ...".

Da quanto sopra sembra potersi desumere che:

- 1) la gestione del servizio idrico integrato deve rispettare il vincolo dell'equilibrio economico-finanziario;
- 2) la tariffa del servizio idrico integrato deve coprire tutti i costi necessari alla gestione operativa del servizio e alla realizzazione degli investimenti funzionali al servizio stesso.

Posto che l'obbligo di mantenere l'equilibrio economico-finanziario, ai sensi dell'art. 149, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, non può venir meno e che la remunerazione del capitale è un costo, la domanda che ci si pone, ma che non può essere evasa in questa sede, è la seguente: all'esito del referendum in quale modo tale costo debba essere preventivamente calcolato con l'ulteriore considerazione che la mancata realizzazione degli investimenti andrebbe ad incidere sull'efficienza del servizio.

6. CRITICITA' INERENTI IL LAVORO SVOLTO E I SUOI SVILUPPI

Si impone la segnalazione di molteplici criticità connesse con il tema dei gravi inadempimenti del Gestore che sono stati segnalati agli Scriventi e che, solamente in parte, possono desumersi dai dati contabili esaminati. Peraltro, come già evidenziato in precedenza, gli Scriventi non hanno effettuato alcuna verifica sui dati dichiarati da ACEA ATO 5 che, quindi, sono stati assunti come tali e non possono in alcun modo ritenersi validati dalla presente relazione.

Le criticità a cui si allude sono, tra l'altro, segnatamente, quelle che emergono, sin dal 2003, dallo scostamento tra il piano

finanziario/tariffario relativo al contratto di concessione ed i dati di bilancio dichiarati da ACEA ATO 5. Si fa riferimento, in particolare, ai costi operativi, agli investimenti ed ai correlati ammortamenti che non fanno fronte a situazioni materiali oggettivamente sussistenti o comunque verificate/dimostrate.

Per meglio rappresentare quanto sopra affermato, di seguito, si riportano tabelle di raffronto tra gli elementi tariffari sopra elencati, così come stabiliti dal PIANO, con quelli realmente sostenuti dal Gestore (All. 10). Per rendere omogenei i dati a confronto, sono stati adeguati i componenti tariffati da PIANO al tasso di inflazione programmato cumulato (II) e altresì rapportati alle utenze effettivamente gestite nei diversi esercizi.

Tab. 5 Raffronto costi operativi da Piano d'Ambito con costi operativi sostenuti dal Gestore

Anno	COPER da piano ambito (€/migl.)	II Inflazione program. cumulata	COPER da piano aggiornati (€/migl.)	COPER sostenuti dal Gestore (€/migl.)	Differenza (€/migl.)	Rapporto COPER sostenuti dal Gestore/COPER da piano aggiornati
2003 ³	1.853	0,7%	1.866	2.944	1.078	157,79%
2004 ⁴	14.642	2,4%	14.994	22.772	7.778	151,88%
2005 ⁵	19.273	4,0%	20.044	33.284	13.240	166,06%
2006 ⁶	19.745	5,7%	20.871	36.268	15.397	173,78%

³ Per l'esercizio 2003 i costi operativi da Piano d'Ambito, essendo la gestione iniziata nel mese di ottobre ed essendo relativa al solo ex Consorzio Aurunci (pari ad 1/3 circa delle utenze da Piano), sono stati rapportati (i) al periodo di effettiva gestione dell'anno ed (ii) alle utenze effettivamente gestite; il tasso di inflazione è pari alla metà del tasso di inflazione annuo in quanto la convenzione per l'affidamento è stata sottoscritta il 27/06/2003.

⁴ Per l'esercizio 2004 i costi operativi da Piano d'Ambito sono stati rapportati alle utenze effettivamente gestite pari al 68% circa delle utenze da Piano.

⁵ Per l'esercizio 2005 i costi operativi da Piano d'Ambito sono stati rapportati alle utenze effettivamente gestite pari al 90% circa delle utenze da Piano.

⁶ Dall'esercizio 2006 fino al 2010 i costi operativi da Piano d'Ambito sono stati rapportati alle utenze effettivamente gestite pari al 92% circa delle utenze da Piano.

2007	19.522	7,7%	21.026	39.960	18.934	190,05%
2008	19.134	9,4%	20.933	41.098	20.165	196,33%
2009	19.122	10,9%	21.207	39.974	18.767	188,50%
2010	19.249	12,4%	21.636	41.352	19.716	191,13%
Totale	132.541		142.575	257.652	115.077	176,94%

Come si può ben notare, al 31/12/2010 i costi operativi sostenuti dal Gestore risultano superiori del 76,94% rispetto quelli previsti dal PIANO.

Tab. 6 Raffronto investimenti da Piano d'Ambito con investimenti realizzati dal Gestore

Anno	Invest.ti da piano ambito (€/migl.)	II Inflazione program. cumulata	Investimenti da piano aggiornati (€/migl.)	Invest.ti realizzati dal Gestore (€/migl.)	Differenza (€/migl.)	Rapporto investimenti realizzati / investimenti da piano aggiornati
2003 ⁷	909	0,7%	915	636	(279)	69,52%
2004 ⁸	11.272	2,4%	11.542	1.389	(10.153)	12,03%
2005 ⁹	15.076	4,0%	15.679	3.908	(11.771)	24,93%
2006 ¹⁰	17.816	5,7%	18.831	8.268	(10.563)	43,91%
2007	21.750	7,7%	23.424	12.248	(11.176)	52,29%
2008	14.067	9,4%	15.389	9.898	(5.491)	64,32%

⁷ Per l'esercizio 2003 gli investimenti da Piano d'Ambito, essendo la gestione iniziata nel mese di ottobre ed essendo relativa al solo ex Consorzio Aurunci (pari ad 1/3 circa delle utenze da Piano), sono stati rapportati (i) al periodo di effettiva gestione dell'anno ed (ii) alle utenze effettivamente gestite; il tasso di inflazione è pari alla metà del tasso di inflazione annuo in quanto la convenzione per l'affidamento è stata sottoscritta il 27/06/2003.

⁸ Per l'esercizio 2004 gli investimenti da Piano d'Ambito sono stati rapportati alle utenze effettivamente gestite pari al 68% circa delle utenze da Piano.

⁹ Per l'esercizio 2005 gli investimenti da Piano d'Ambito sono stati rapportati alle utenze effettivamente gestite pari al 90% circa delle utenze da Piano.

¹⁰ Dall'esercizio 2006 fino al 2010 gli investimenti da Piano d'Ambito sono stati rapportati alle utenze effettivamente gestite pari al 92% circa delle utenze da Piano.

2009	14.067	10,9%	15.600	5.290	(10.310)	33,91%
2010	14.067	12,4%	15.811	4.070	(11.741)	25,74%
Totale	109.022		117.192	45.707	(71.485)	40,83%

Anche in questo caso si può notare come al 31/12/2010 il Gestore abbia realizzato solo il **40,83%** degli investimenti previsti dal Piano d'Ambito (fermo restando che non si è potuto desumere qualitativamente il contenuto delle spese imputate ad investimenti).

Relativamente agli investimenti realizzati dal Gestore, è utile precisare che l'importo di €/migl. 45.707 non include gli investimenti effettuati con finanziamenti erogati dalla Regione Lazio per €/migl. 5.431, quest'ultimi non computabili nel calcolo dei componenti tariffari remunerazione del capitale investito e ammortamenti.

Tab. 7 Raffronto ammortamenti da Piano d'Ambito con ammortamenti effettuati dal Gestore

Anno	Ammort.ti da piano ambito (€/migl.)	II Inflazione program. cumulata	Ammort.ti da piano aggiornati (€/migl.)	Ammortamenti realizzati dal Gestore (€/migl.)	Differenza (€/migl.)	Rapporto ammort.ti realizzati/ammort.ti da piano aggiornati
2003 ¹¹	32	0,7%	33	98	65	300,21%
2004 ¹²	931	2,4%	953	156	(797)	16,36%

¹¹ Per l'esercizio 2003 gli ammortamenti da Piano d'Ambito, essendo la gestione iniziata nel mese di ottobre ed essendo relativa al solo ex Consorzio Aurunci (pari ad 1/3 circa delle utenze da Piano), sono stati rapportati (i) al periodo di effettiva gestione dell'anno ed (ii) alle utenze effettivamente gestite; il tasso di inflazione è pari alla metà del tasso di inflazione annuo in quanto la convenzione per l'affidamento è stata sottoscritta il 27/06/2003.

¹² Per l'esercizio 2004 gli ammortamenti da Piano d'Ambito sono stati rapportati alle utenze effettivamente gestite pari al 68% circa delle utenze da Piano.

2005 ¹³	2.301	4,0%	2.393	227	(2.166)	9,48%
2006 ¹⁴	3.538	5,7%	3.740	388	(3.352)	10,37%
2007	5.381	7,7%	5.795	635	(5.160)	10,96%
2008	6.567	9,4%	7.184	811	(6.373)	11,29%
2009	6.613	10,9%	7.334	1.029	(6.305)	14,03%
2010	7.124	12,4%	8.007	1.156	(6.851)	14,44%
Totale	32.487		35.439	4.500	(30.939)	48,39%

Al 31/12/2010 il Gestore risulta aver effettuato ammortamenti pari al 48,39% degli ammortamenti previsti dal PIANO. Tale dato, notevolmente inferiore alle previsioni di PIANO, è conseguenza diretta dei minori investimenti realizzati.

Alla luce dei dati sopra evidenziati, si segnala l'esigenza di procedere ad una revisione della tariffa 2006-2010, proprio allo scopo di dare adeguata rilevanza a quelle poste contabili, che dovranno essere opportunamente quantificate, per poi procedere in conformità alla normativa vigente a quegli eventuali conguagli/rimborsi necessari per riequilibrare le partite di dare ed avere tra le parti, avuto riguardo all'interesse preminente degli utenti del S.I.I.

Si tratta di un'operazione di non breve momento che coglie la *ratio* essenziale dell'assetto normativo vigente per cui il Gestore non può locupletare somme, ma deve anzi restituire agli utenti eventuali avanzi ritratti dalla gestione medesima.

In tal senso, gli Scriventi suggeriscono una prosecuzione della riflessione in atto, volta a dimensionare in maniera puntuale l'ammontare delle poste a vantaggio di A.A.T.O. 5 che,

¹³ Per l'esercizio 2005 gli ammortamenti da Piano d'Ambito sono stati rapportati alle utenze effettivamente gestite pari al 90% circa delle utenze da Piano.

¹⁴ Dall'esercizio 2006 fino al 2010 gli ammortamenti da Piano d'Ambito sono stati rapportati alle utenze effettivamente gestite pari al 92% circa delle utenze da Piano.

successivamente, in conformità alla normativa vigente potranno essere oggetto di conguaglio sulla tariffa ovvero di rimborso (salva comunque l'eventuale operatività dei meccanismi di compensazione a fronte di quelle poste che dovessero eventualmente emergere come dovute a favore di ACEA ATO 5).

Tale fase della riflessione, che esula dal mandato conferito agli Scriventi, pur essendo consequenziale al lavoro finora svolto, richiede maggiori e più articolati tempi di esecuzione ed un corredo di elementi informativi allo stato non messo a disposizione. Non è al momento nemmeno pronosticabile l'esito di tale ulteriore fase di lavoro, sebbene siano stati colti gli indici sintomatici della sussistenza di poste restitutorie a vantaggio di A.A.T.O. 5, tra queste v'è da conteggiare, altresì, le voci relative alle penali contrattualmente dovute a fronte dei maggiori costi e minori investimenti sostenuti dal Gestore mediante l'applicazione del parametro MALL.

* * *

Quanto precede esaurisce l'incarico conferito.

Ringraziando per la fiducia accordata, si pongono i migliori saluti.

Roma 11/10/2011

prof. dott. Bruno Marsiglia

rag. Antonio Domenico Italiano

dott. Emiliano Papitto

ELENCO DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DA A.A.T.O. 5

- Offerta economica di Acea Ato 5 S.p.A. del Luglio 2001;
- Convenzione di Gestione del 27 giugno 2003;
- Disciplinare Tecnico;
- Carta dei Servizi Acea - Ato 5 S.p.A.;
- Elenco lavori di investimento anni 2007, 2008 e 2009;
- Atto di fideiussione Banca di Roma a favore di Acea Ato 5 S.p.A.;
- Regolamento del servizio idrico redatto da Acea Ato 5 S.p.A.;
- Riepilogo contabilità lavori di manutenzione per l'anno 2009;
- tariffe effettive applicate dal Gestore dal 2005 ad oggi;
- tabella riepilogativa dei costi operativi effettivi (inclusi i canoni di concessione) sostenuti dal Gestore negli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010;
- tabella riepilogativa degli ammortamenti e accantonamenti effettuati dal Gestore negli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010;
- tabella riepilogativa degli investimenti effettuati dal Gestore dal 2006 al 2010;
- analisi componenti tariffarie per il periodo 2011-2013 presentata dal Gestore;
- volumi medi di acqua venduti dal Gestore negli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010;
- fascicoli di bilancio ACEA ATO 5 S.p.A. dal 2006 al 2010;
- relazioni illustrative ACEA ATO 5 S.p.A. dal 2008 al 2010.

ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- 1) Determinazione presidenziale n. 13 del 06/07/2011;
- 2) sentenza n. 529/2011 del TAR Lazio, sezione di Latina;
- 3) sentenza n.357/2011 del TAR Lazio, sezione di Latina;
- 4) D.M. 1/08/96 "Metodo Normalizzato per la definizione delle componenti di costo e determinazione della tariffa di riferimento";
- 5) Decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 18/07/2011;
- 6) Convenzione di Gestione del 27/06/2003;
- 7) Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di Gestione;
- 8) Offerta economica allegata alla convenzione di gestione;
- 9) TRM applicata dal Gestore;
- 10) elementi tariffari realmente sostenuti dal Gestore.